



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Quarta)**

**Il Presidente**

ha pronunciato il presente

**DECRETO**

sul ricorso numero di registro generale 6486 del 2023, proposto da Erminia Marranghello, rappresentata e difesa dall'avvocato Luciano Francesco Marranghello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

*contro*

- Commissione Interministeriale per l'Attuazione del Progetto RIPAM;
- Formez Pa - Centro Servizi, Assistenza, Studi e Formazione per l'Ammodernamento delle P.A;
- Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per la Funzione Pubblica;
- . Ministero per la Pubblica Amministrazione;

in persona dei rispettivi legali rappresentanti, non costituiti in giudizio;

*nei confronti*

Flavia Maria Maddalena Alimenti, Tiziana Maria Geraldini, Lucia Mandile, non costituite in giudizio;

*per l'annullamento*

*previa sospensione dell'efficacia,*

- della Graduatoria finale del “concorso pubblico per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di 2.293 (duemiladuecentonovantatre) unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato da inquadrare nell’Area II, posizione economica F2/Categoria B, parametro retributivo F3, nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Ministero dell'Interno, del Ministero della Cultura e dell'Avvocatura dello Stato, Profilo operatore amministrativo/assistente amministrativo/assistente amministrativo gestionale (Codice AMM), pubblicato sulla G.U. n. 104 del 31 dicembre 2021)”, pubblicata sul sito web di Formez PA- RIPAM in data 24 febbraio 2023, come rettificata dalla Commissione Esaminatrice e validate dalla Commissione Ripam nella seduta del 18 aprile 2023 e pubblicata sul sito web di Formez PA- RIPAM in data 19 aprile 2023, nella parte in cui assegna la ricorrente un punteggio inferiore a quello effettivamente spettante;

- del Bando di concorso pubblico per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di 2.293 (duemiladuecentonovantatre) unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato da inquadrare nell’Area II, posizione economica F2/Categoria B, parametro retributivo F3, nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Ministero dell'Interno, del Ministero della Cultura e dell'Avvocatura dello Stato, Profilo operatore amministrativo/assistente amministrativo/assistente amministrativo gestionale (Codice AMM), pubblicato nella G.U. n. 104 del 31 dicembre 2021, all’art. 7, laddove ha stabilito l’attribuzione di punti 1 (uno) – senza distinzione – per ogni laurea, diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale pregiudicando una migliore collocazione della ricorrente nella graduatoria finale del concorso *de quo*;

- di tutti provvedimenti e gli atti presupposti, consequenziali o comunque connessi in particolare il verbale n. 15/2022, con il quale la Commissione d’esame, in

applicazione del citato art. 7 del bando di concorso, ha individuato i criteri di valutazione dei titoli indicati dai candidati nonché il verbale di valutazione dei titoli della ricorrente e i verbali di approvazione e di validazione, anche in sede di rettifica, della graduatoria finale di merito, rispettivamente, dalla Commissione Esaminatrice e dalla Commissione Ripam.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dalla ricorrente, ai sensi dell'art. 56 c.p.a.;

Preso atto che la parte, a sostegno della domanda, come sopra proposta, ha rappresentato che *“nelle more della definizione nel merito del presente gravame la ricorrente rischia di subire un pregiudizio grave ed irreparabile, facilmente apprezzabile se si considera che i provvedimenti contestati importano la violazione di diritti – quello al lavoro e dunque il pieno sviluppo della personalità, l'accesso al pubblico impiego in condizioni di eguaglianza e sulla base del merito – ex artt. 2, 3, 4, 35 e 51 Cost., costituzionalmente protetti e in quanto tali per definizione non suscettibili di riparazione per equivalente”*;

Escluso che l'anzidetta richiesta si presti a favorevole delibazione, atteso che – fermo restando che non risulta in atti che i concorrenti utilmente graduatisi siano stati invitati ad indicare le sedi di assegnazione da essi preferite; né che siano stati stipulati i contratti con gli interessati (trattandosi, peraltro, di graduatoria rettificata pubblicata soltanto tre giorni fa, ovvero in data 19 aprile 2023) – in ogni caso la valenza normalmente retroattiva assunta dalle pronunzie rese dal giudice amministrativo a fronte di controversie di carattere impugnatorio, ben è idonea (laddove, evidente, mente, le articolate doglianze si rivelassero fondate), ad assicurare il pieno soddisfacimento dell'interesse sostanziale del quale la ricorrente assume di essere portatrice;

Ulteriormente rilevato che la stessa parte ha chiesto, *“stante l'elevato numero dei soggetti coinvolti e l'impossibilità di reperire i loro dati anagrafici e luoghi di*

*residenza*”, autorizzarsi l’integrazione del contraddittorio processuale a mezzo di pubblici proclami;

Visto il comma 4 dell’art. 41 c.p.a., il quale prevede che, *“quando la notificazione del ricorso nei modi ordinari sia particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio il presidente del tribunale o della sezione cui è assegnato il ricorso può disporre, su richiesta di parte, che la notificazione sia effettuata per pubblici proclami prescrivendone le modalità”*;

Preso atto di quanto dalla parte esposto, circa la difficoltà di reperimento degli indirizzi dei soggetti dalla stessa indicati quali controinteressati;

Ritenuto che occorra, pertanto, ai sensi degli artt. 41, comma 4, 27, comma 2, e 49 c.p.a, autorizzare l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, per pubblici proclami, mediante pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Funzione Pubblica, dal quale risultino:

1. l’autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
2. il nome della parte ricorrente e l’indicazione dell’amministrazione intimata;
3. gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso;
4. l’indicazione dei controinteressati;
5. l’indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;
6. l’indicazione del numero del presente decreto, con il riferimento che con esso è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;
7. il testo integrale del ricorso introduttivo.

In ordine alle prescritte modalità, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica ha l’obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale – previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo e del presente decreto – il testo integrale del ricorso stesso e del presente decreto, in

calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione del presente decreto (di cui dovranno essere riportati gli estremi);
- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Funzione Pubblica:

- non rimuova dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, il presente decreto, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;
- rilasci alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, del presente decreto e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;
- curi che sulla *home page* del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e il presente decreto.

Dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione del presente decreto, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci), decorrente dal primo adempimento.

Vengono posti a carico della parte ricorrente, a mezzo di separato provvedimento collegiale, gli oneri conseguenti all'espletamento, da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica, dell'incombente

come sopra disposto, previo deposito in atti del giudizio, a carico dell'Istituto stesso, di una documentata evidenza, suscettibile di dare contezza della commisurazione dei costi sostenuti, ai fini della pubblicazione anzidetta.

P.Q.M.

così dispone:

- respinge l'istanza ex art. 56 c.p.a.;
- accoglie l'istanza ex art. 41 c.p.a. ed autorizza l'integrazione del contraddittorio a mezzo di pubblici proclami, con le modalità e nel rispetto dei termini di cui in motivazione;
- fissa, per la trattazione collegiale della domanda cautelare, la Camera di Consiglio del 24 maggio 2023.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 22 aprile 2023.

**Il Presidente**  
**Roberto Politi**

**IL SEGRETARIO**